



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

n. 237
Data: 02 agosto 2018

OGGETTO: RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DALL' AMMINISTRAZIONE PER LE SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA RELATIVE AL VEICOLO VOLVO S. 40 TARGATO ----- SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ART. 213 C.D.S.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 13 aprile 2018, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2018 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2018;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

Premesso che con l'approvazione Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” è stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico, si è costituito il Corpo Intercomunale “Polizia Locale Alta Val di Non”. Tale Convenzione è stata rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr. 1 del 26.05.2011, con delibera del Consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012, e delibera del Consiglio Comunale nr. 41 del 23.10.2017.

Premesso che in data 22.08.2017, con verbale di violazione amministrativa al C.d.S. nr. 1913 è stata contestata al sig. A.----- S-----, nato in ----- il ----- e residente a ----- (---), in via -----, la violazione dell'art 193 C. 2 del C.d.S in qualità di proprietario del veicolo Volvo S 40 targato ----- . Lo stesso è stato sottoposto a sequestro amministrativo con verbale n. 02/2017/S, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e dagli artt. 193-213 C.d.S., in data, con provvedimento n. 3669/2017 del 28.12.2017, emesso dal Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, dove veniva disposta la confisca del suddetto veicolo e indicava l'Amministrazione competente di procedere al pagamento anticipato delle spese ai sensi dell'art. 11 c. 1 del D.P.R. 571/1982;

Considerato che, con determinazione del Responsabile del Servizio in intestazione n.141 del 10 maggio 2018, si è provveduto, ai sensi dell'art. 11/1 del D.P.R. 29/07/1982 n° 571, ad anticipare al custode del veicolo la somma di Euro 406,35 (quattrocentosei,35), corrispondente alle spese di trasporto e custodia del veicolo in oggetto per i costi maturati a partire dal 22.08.2017 (data di sequestro) e fino alla data di notifica dell'ordinanza di confisca avvenuta il 25.11.2017;

Considerato che ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del DPR n° 571 di data 29/07/1982 le spese di cui trattasi devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui;

Considerato che i veicoli sottoposti a sequestro ai fini della confisca o fermo amministrativo per le violazioni ai sensi degli artt. 213 e 214 del D.lgs. n. 285/1992, devono essere rimossi e affidati in custodia a ditte appositamente autorizzate;

Letta la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato – n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007 stabiliva che fino al momento dell' avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario - che sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie - devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipendono gli organi di Polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo.

Viste le circolari n. M6326/50 del 14.02.2001, e nr.101140, del 19.09.2001, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato che le spese di soccorso e di custodia del veicolo sono anticipate dall'Amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale fino a quando sia divenuto esecutivo il decreto di confisca, con successiva richiesta di rimborso al trasgressore e/o dai soggetti obbligati in solido,

Lette le circolari del ministero dell'Interno nr. 76, del 24.10.2001, e nr. 58 prot. n. M/6326/50 del 14.10.2002 (stabilisce che quando il sequestro del veicolo è effettuato dagli organi di Polizia Municipale la competenza al pagamento delle spese di custodia spetta all'Ente procedente);

Dato atto che in ossequio a quanto previsto dagli artt. 213, comma 2-quater e 214, comma 1, del D.lgs. n. 285/92 il veicolo in parola veniva rimosso e posto in custodia presso l'Officina autorizzata Gottardi Martino, con sede nel Comune di Predaia, in frazione Taio in via Roma n. 96;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, s.m. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002;

Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all'approvazione del Progetto Sicurezza del Territorio – Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale dell'ambito “Alta Val di Non” con capofila il comune di Fondo;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l'art. 21;

Visto Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G. Reg. 01/02/2005 n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013 n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014 n. 85;

Visto il Testo unico delle legge regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/ coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

DETERMINA

1. di recuperare la somma anticipata dal Comune di Fondo - Servizio Polizia Locale Alta Val di Non, per la rimozione e la custodia del veicolo Volvo S 40 targato -----, intimando al Sig. ----- nato in ----- il -----, in qualità di proprietario, il pagamento dell'importo complessivo **di € 406,35 entro il termine di 30 giorni dalla notifica** della presente;
2. di procedere, decorso infruttuosamente tale termine, alla riscossione coattiva ai sensi di legge;
3. di dettagliare l'importo complessivo da rimborsare, pari a Euro 406,35 (quattrocentosei,35) così determinato:
 1. rimborso del costo di rimozione e custodia, pari ad Euro 406,35 (quattrocento sei,35 come da fattura n.000004-2018-9 di data 15/05/2018 emessa dall'Officina – Carrozzeria Gottardi s.n.c. di Gottardi Ivan e Figli e liquidata dal Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non in data 24/07/2018

4. Di notificare al signor S ----- A -----, nato in ----- il ----- il presente atto;
5. di accertare l'importo di euro 406,35 (Quattrocentosei,35) a titolo di recupero somme anticipate per la custodia del veicolo targato -----, e che tale entrata risulta esigibile nel corso dell'esercizio 2018 sul capitolo 1625/25;
6. di informare il destinatario del presente atto che le modalità di pagamento dell' l'importo citato è il seguente:
- ❖ su C/C Bancario n. 000004065856 intestato al Comune di Fondo presso Unicredit Banca S.p.A. filiale di Fondo (ABI: 2008, CAB: 34830, IBAN: IT06A 02008 34830 000004065856);
 - ❖ La sede del Comando di Polizia Locale Alta Val di Non, in Piazza S. Giovanni n. 9 nel Comune di Fondo (TN), dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il Lunedì e il Martedì: dalle ore 14.30 alle ore 16.30, esibendo il presente verbale, **mediante POS.**
- Indicando come causale “recupero spese sequestro 02/2017/S veicolo targato ----- - - -----”;**
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
- Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Responsabile del Servizio
C. te Marinolli Diego

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l'esistenza della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

Impegno		<i>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</i> <i>Dott. Claudio Albanese</i>
Importo	€ 406,35	
Intervento		
capitolo	1625/25	